

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA SEZIONE DISTACCATATA
DI CORTE D'APPELLO DI SASSARI
14-1 u. 1
- 1 MAR. 2023
Prot. 549



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello

Al Consiglio Nazionale del Notariato

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo dell'Ufficio Legislativo

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Oggetto: Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione – art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 - circolare

L'art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 prevede, al primo comma, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio, che si pone in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, deve essere comunicato, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it-
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

1

V° in Sassari, addì 1/3/23
L'AVVOCATO GENERALE

tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (art. 21 cit., comma 4).

Ciò anche per consentire alla cancelleria l'assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione dell'autorizzazione nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.c.), e al pubblico ministero per avere contezza del rilascio dell'autorizzazione ai fini delle valutazioni di sua competenza.

In attesa che venga strutturato il flusso telematico che veicolerà le comunicazioni tra il notaio e gli uffici giudiziari e al fine di garantire l'attuazione della norma in oggetto, la cui entrata in vigore è fissata per il 28 febbraio 2023 (art. 35 d.lgs. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, L. 197/2022), sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea da parte del notaio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149.

Pertanto, nelle more degli adeguamenti dei sistemi esistenti, il notaio potrà depositare l'autorizzazione in oggetto in modalità cartacea sia presso *“la cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale”*, sia presso il pubblico ministero del medesimo tribunale.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

 Firmato
digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA